

Corso di Formazione per Tecnici FIPE I LIVELLO

Cervignano del Friuli
26 maggio 2013

100/ 24.05.2013

1

Ordinamento e Legislazione Sportiva

Barbone Michele Vice Presidente Vicario FIPE
Presidente Onorario CONI Puglia

2

Introduzione

“La Formazione nello Sport”

3

In Italia come nella maggior parte degli altri Paesi europei, esistono quattro agenzie di base per la formazione delle professioni nello sport:

- **Gli ISEF** (fino alla primavera 2002) e le **UNIVERSITA'** a partire dall'anno accademico 1999-2000;
- **Il CONI** con le sue strutture centrali e periferiche di formazione e le **Organizzazioni sportive** riconosciute dal CONI: **le FSN, le DSA e gli EPS;**
- **Gli enti locali;**
- **Le organizzazioni professionali.**

4

**Lo Statuto del CONI approvato dal
C.N. del CONI il 23.3.2004**

all'art.3, comma 4 bis, afferma:

**Il Coni, anche in collaborazione con
le Federazioni Sportive Nazionali e
le Discipline Sportive Associate,
cura le attività di formazione e di
aggiornamento dei quadri tecnici e
dirigenziali, nonché le attività di
ricerca applicata allo sport.**

5

**LA FORMAZIONE nella
“mission” della FIPE**

OBIETTIVO

**Promuovere il continuo
miglioramento della qualità e
dell'efficacia dei tecnici e dei dirigenti
sportivi**



6

RAPPORTI CONI - EPS

La deliberazione del C.N. CONI n. 1427 del 17.12.2010 ha approvato il **Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva**”.

Il Regolamento si compone di 4 titoli:

- Titolo I- Ordinamento degli EPS, articoli 1 -2;
- Titolo II- Riconoscimento ai fini sportivi, articoli 3-14;
- Titolo III- Determinazione e concessione contributi, articoli 15-23;
- Titolo IV-Disposizioni transitorie e finali,articoli 24-26

7

Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

Art.2, Attività- lettera b): gli EPS, riconosciuti a livello nazionale, promuovono corsi , stage, convegni e altre **iniziative a carattere formativo** per operatori sportivi e/o altre figure similari; giudici di gara e altre figure similari ; **gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.**

8


“ IL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO “

I numeri dello sport

LA PRATICA SPORTIVA

SITUAZIONE al 2011

dati CONI - ISTAT



Società e Associazioni Sportive

- FSN **69.015**
- DSA **4.935**
- EPS **circa 30.000**

Rapporto Sport e Società

CENSIS 11 novembre 2008

• Categoria	punti d'offerta	n.abitanti
• AS, SS, OT	95.000	631
• Tabaccai	73.000	808
• Bar	62.629	942
• Scuole	55.593	1.061
• Panetterie	48.743	1.210
• Ristoranti	45.000	1.311
• Alberghi	33.480	1.762
• Sportelli bancari	31.569	1.869

Operatori Sportivi

- Operatori FSN **882.784**
- Operatori DSA **36.537**
- Operatori EPS circa **300.000**

Variazioni 2010-2011(FSN-DSA)

• Atleti tesserati	4.462.132	4.594.064	+ 3 %
• Società Sport.	73.075	73.950	+1,2 %
• Operatori Sportivi			
• Dirig.Soc.	428.024	450.535	+5,3 %
• Tecnici	228.808	233.588	+2,1 %
• Uff.di gara	112.348	116.466	+3,7 %
• Dirig.Federali	17.196	18.650	+8,5 %
• Altre figure	97.684	100.082	+2,5 %
• Totale operatori sportivi			+ 4 %

14

Il Dirigente Sportivo

Il dirigente sportivo ha un ruolo chiave:

- Deve essere un **leader**, deve cioè saper **raggiungere i risultati attraverso gli altri**;
- È il **protagonista** delle scelte organizzative e tecniche;
- Deve saper gestire il **bilancio**;
- Deve applicare le **normative fiscali**;
- Deve creare un **piano di marketing**;
- Deve fare **pianificazione e sviluppo**;
- Deve reclutare e motivare i **collaboratori**;
- Deve usare le tecniche della comunicazione nei confronti dei media e degli **sponsor**;
- Deve conoscere le **leggi e i regolamenti**;
- Deve promuovere l'**attività**;
- Deve organizzare **manifestazioni**;
- Deve curare i **servizi**;
- Deve stabilire e mantenere **relazioni con l'esterno ed in particolare con le istituzioni**.

15

Tecnici sportivi (Istruttori e ufficiali di gara)

Anche per questi operatore sportivi non è più sufficiente essere preparato tecnicamente nella propria disciplina sportiva, ma gli necessita una conoscenza di altre competenze, quali :

- **Ordinamento Sportivo**;
- **Metodologia dell'allenamento**;
- **Metodologia dell'insegnamento**;
- **Psicologia dello sport**;
- **Etica dello Sport**; ecc.
- **Comunicazioni interpersonali, ecc.**

16

Lo Sport in ITALIA

Per quanto riguarda gli operatori volontari:

esiste un esercito di **1.200.000 operatori sportivi** che dedicano in un anno **200 milioni di ore di lavoro al volontariato** e che intendono lo sport uno tra i più importanti fenomeni della vita sociale dei nostri tempi;


Per quanto riguarda l'associazionismo sportivo:

Esistono circa **100.000 Associazioni e Società Sportive.**

I NUMERI degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI

- **45 Federazioni Sportive Nazionali;**
- **19 Discipline Sportive Associate;**
- **15 Enti di Promozione Sportiva;**
- **20 Associazioni Benemerite.**

Spazi di attività sportiva: andamento dal 1989 al 2003 (valori assoluti e variazioni percentuali)




Fonte: elaborazione CNEL su dati delle Regioni, CONI, ICS, Cassa DD.PP. e altre fonti Istituzionali

IMPIANTI SPORTIVI ELEMENTARI nelle 4 zone d'Italia e per 100.000 abitanti

	Impianti Sportivi elementari	% per 100.000 abitanti
ITALIA	148.800	264
NORD-OVEST	52.330	354
NORD-EST	37.200	352
CENTRO	29.080	271
SUD E ISOLE	30.280	150

DOTAZIONE IMPIANTI ELEMENTARI PER REGIONE (impianti ogni 100.000 abitanti)



I Numeri della FIPE

al 31.12.2012 al 21.3.2013

Società Sportive affiliate	526	410
Totale Tesserati	39.001	
	21.634	
Dirigenti tesserati	2.620	2.037
Tecnici tesserati	4.930	3.620
Ufficiali di gara	154	156
Atleti	31.299	15.821

22

CARTA EUROPEA DELLO SPORT – Rodi 1992

Art.2, comma I - Definizione di sport :

“qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

23

Lo Sport è un diritto Europeo

Lo sport ha sempre avuto riflessi decisivi sull’intera comunità e quindi a maggior ragione si inserisce nei problemi della gioventù, oggi in particolare evidenza nella vita dei Paesi.

La pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità.

Per questo la Carta Europea dello Sport per Tutti adottata dal Consiglio d’Europa nel lontano 1975, afferma (articolo 1) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport, (articolo 2) che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.

24

Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

- Modifica il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992 e il Trattato istitutivo della Comunità Europea firmato a Roma nel 1957;
- Al punto 123) la rubrica diventa:
“ **Istruzione, Formazione Professionale, Gioventù e Sport**”

25

Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

Con tale collocazione del termine sport, **si vuole significare la preminente funzione sociale che il legislatore europeo ha inteso riconoscere allo sport**, considerandolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, momento ed elemento fondamentale per la equilibrata crescita psico - fisica di ciascun individuo.

26

ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

27

C.I.O.

(Comitato Olimpico Internazionale)

- Ha sede a LOSANNA;
- Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese Pierre de Coubertin, con l'intento di rinnovare nell'era moderna le celebrazioni olimpiche;
- E' un organismo permanente;
- Si è formato e si rinnova attraverso l'elezione di **personalità qualificate**, residenti in Paesi dotati di un **Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto**.

28

C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

- **1907** fu fondato in Italia un **Comitato per le Olimpiadi** con l'intento di preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908;
- **1942** Viene varata la legge n.426 "istitutiva del CONI", che viene definita "**la Costituzione dello Sport**";
- **1999** Viene riordinato il CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 detto decreto Melandri.
- **2004** Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio 2004, n.15 di modifica del d.lgs.242/99.

29

Legge 16.2.1942, n. 426 (Legge Istitutiva del CONI)

Articolo 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Articolo 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1. **provvede** alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2. **coordina e disciplina l'attività sportiva** comunque e da chiunque esercitata;
3. **ha** il potere di **sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni** che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti;
4. **appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi** e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità

30

D.Lgs. 23 7 1999, n. 242

(Riordino del CONI a norma dell'art. 11
 della legge 15 marzo 199, n. 59)

Articoli 1-2

(Natura giuridica e compiti del CONI)

E' confermata la natura pubblica del CONI, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vengono ribaditi i compiti del CONI: **organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione della massima diffusione della pratica sportiva**, nei limiti di quanto stabilito dal DPR 616/77. (Restano quindi le competenze delle regioni e dei Comuni).

E' previsto, inoltre, che il CONI curi, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, **l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.**

31

D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15


(di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo l'Ordinamento del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Centralità del CONI: viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nell'ambito dell'organizzazione sportiva nazionale in quanto **Confederazione delle FSN e delle DSA;**

Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

32



Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

34

Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

35

Discipline Sportive Associate

Il Consiglio Nazionale del CONI in conformità all'apposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:

- svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- assenza di fini di lucro.

36

Il Consiglio Nazionale riconosce **una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale**. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la **Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito**.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

Discipline Sportive Associate

- FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
- FIBIS – Federazione Italiana Biliardo Sportivo
- FISB – Federazione Italiana Sport Bowling
- FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge
- FCrI – Federazione Cricket Italiana
- FID – Federazione Italiana Dama
- FIGEST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
- FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento
- FIPT – Federazione Italiana Palla Tamburello
- FIPAP – Federazione Italiana Pallapugno
- FSI – Federazione Scacchistica Italiana
- FICSF – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
- FIWuK – Federazione Italiana Wushu-Kung Fu
- FIKB – Federazione Italiana Kickboxing
- FITw – Federazione Italiana Twirling
- FITETREC-ANTE – Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante
- FITDS- Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo
- FIRaft – Federazione Italiana Rafting
- FIDAF- Federazione Italiana di American Football

Enti di Promozione Sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, **che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative**, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto **dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

Enti di Promozione Sportiva

- A.C.S.I. – Associazione di cultura, sport e tempo libero
- A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana
- C.N.S.Libertas – Centro Nazionale Sportivo Libertas
- C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale
- C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano
- MSP Italia – Movimento Sportivo Azzurro Italia
- U.S.ACLI – Unione Sportiva ACLI
- A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport
- C.S.A.IN – Centri Sportivi Aziendali Industriali
- C.S.I. – Centro Sportivo Italiano
- E.N.D.A.S. – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
- P.G.S. – Polisportive Giovanili Salesiane
- U.I.S.P. – Unione Italiana Sport Per Tutti
- A.S.C. – Associazioni Sportive Confindustria
- O.P.E.S. – Organizzazione per l'educazione allo sport

Associazioni Benemerite

Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite.

- A.M.O.V.A. – Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico
- A.N.A.O.A.I. – Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia
- A.N.P.S.C. – Associazione Nazionale Promozione Sportiva Comunità
- A.O.N.I. – Associazione Olimpica Nazionale Italiana
- A.Pe.C – Associazione Pensionati Coni
- CONAPEFS – Collegio Nazionale Prof. Educazione Fisica e Sportiva

41

Associazioni Benemerite

- C.I.S.C.D. – Comitato Italiano Sport Contro Droga
- C.N.I.F.S. – Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play
- F.I.E.F.S. – Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi
- U.N.V.S. – Unione Nazionale Veterani dello Sport
- U.S.S.I. – Unione Italiana Stampa Sportiva
- U.I.C.O.S. – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
- A.N.S.M.E.S. – Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo
- F.I.S.I.A.E. – Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative
- S.C.A.I.S. – Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva
- S.O.I. – Special Olympics Italia
- U.N.A.S.C.I. – Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia
- C.E.S.E.F.A.S. – Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva
- ACES- Associazione Capitale Europea dello Sport;
- Panathlon International

42

Associazioni e Società Sportive

Le Società e le Associazioni Sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, **non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità**, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, e si iscrivono nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell'11.11.2004. Le società sportive professionistiche, di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.

43

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

(Legge finanziaria 2003)

modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
 convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128

Articolo 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti **le associazioni sportive dilettantistiche** si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in **società di capitali senza fine di lucro**.
2. agevolazioni fiscali
3. agevolazioni fiscali
4. Il CONI, le FSN e gli EPS riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del **4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.28, secondo comma, del DPR 29.9.1973, n. 600.
5. agevolazioni fiscali.....
6. agevolazioni fiscali.....

44

7. All'art. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le parole "organizzazioni non lucrative di attività sociale (**ONLUS**)" sono inserite le seguenti "**e le società e associazioni sportive dilettantistiche**".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n.917.
9. agevolazioni fiscali
10. agevolazioni fiscali
11. agevolazioni fiscali
- 11.bis (inserito dal comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) "Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da ritenersi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

45



12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il **Fondo di Garanzia** per la fornitura di **garanzia sussidiaria a quella ipotecaria** per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con **apposito regolamento** adottato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali previa deliberazione del CN del CONI.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo.
15. La garanzia presentata dal Fondo è di natura sussidiaria.....
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dal.....

46



17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale **la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti forme
 - **associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;**
 - **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;**
 - **società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;**

47



18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

48

- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) **l'obbligo di redazioni di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;**
- g) **le modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) **l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.**

- 18 bis. **E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;**
- 18 ter. **Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.**

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22)
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del DPR 917/1986.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. **Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.**

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.10.1996, n. 567, **devono** essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

53

Legge di conversione 8.8.2002, n. 178 , con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

Art. 7

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche, **le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento dei fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.**
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

54

Il Registro del CONI delle Associazioni e Società Sportive

55

Perché il Registro?


- Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- Stilare l'elenco delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

56


- La validità dell'iscrizione è annuale e coincide con quella dell'affiliazione.
- Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi.

L'iscrizione al Registro è necessaria

per poter usufruire delle agevolazioni fiscali



ma, soprattutto, per vedersi riconosciuto lo status di associazione/società sportiva




- Possono essere iscritte al Registro le Associazioni/Società Sportive dilettantistiche che svolgono l'attività sportiva dilettantistica, **compresa l'attività didattica**, i cui Statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della FSN/DSA/EPS cui sono affiliate.

- L'iscrizione avviene attraverso il web.



- La responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nel modulo d'iscrizione on line (*documento telematico*) è dell'Associazione/Società che se ne fa carico con la sottoscrizione di una sorta di autocertificazione (*documento cartaceo*) presentata ai Comitati Regionali competenti.

L'iter completo



61

Rinnovo dell'iscrizione

- Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro, l'Associazione/Società Sportiva è posta in "attesa".
- La riaffiliazione della Società/Associazione Sportiva alla FSN/DSA/EPS comporterà l'automatica iscrizione al Registro per l'anno in corso qualora non siano intervenuti modifiche al Database.

62



Il Comitato Italiano Paralimpico



63

Costituzione del CIP



- 1980 – ANSPI** (Ass.Naz.Sport Paraplegici) assorbe la FISM (Fed.Sport Minorati) e il settore sportivo dell'ANFFAS (Ass. Naz.Famiglie Fanciulli Subnormali) e si costituisce la FISHa.
- 17.7.1981 la FISHa** sottoscrive un accordo di azione unitaria con la FICS (Fed.Ciechi Sport.) e con la FSSI(Fed.S.Silenziosi)

64



- **27.10.1981** la FISHa viene riconosciuta dal CONI Fed. Aderente.
- **30.4.1987** la FISHa viene riconosciuta dal CONI Fed.Effettiva
- **A fine 1990** la FISHa cambia denominazione in **FISD(Federazione Italiana Sport Disabili)**.

65

LEGGE 15 LUGLIO 2003, n. 189



- Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili
- Art.1 Contributo straordinario alla FISD;
- Art.2 Compiti della FISD quale Comitato Italiano Paraolimpico e delega alla PdCM;
- Art.3 Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili;

66

DPCM 3 aprile 2004, n.913



- Art.1 Compiti della FISD quale Comitato Italiano Paraolimpico;
- Art. 2 Principi;
- Art. 3 Organizzazione della FISD, quale Comitato Italiano Paraolimpico;
- Art.4 Rapporti con il Comitato Olimpico Italiano.

67



STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 26 febbraio 2008 e approvato con DM 7 aprile 2008

- Tribunale Nazionale Antidoping;
- Tribunale Nazionale di Arbitrato;
- Alta Corte di Giustizia.
- Codice di comportamento sportivo

68

C.C.S.

L'Art. 13 bis dello Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 26 febbraio 2008 ed approvato con DM 7.4.2008, **ha previsto il Codice di Comportamento Sportivo.**

Lo stesso CN con delibera 1270 del 15 luglio 2008, ha approvato i Principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo, **rivisti successivamente nella riunione del CN del 2 febbraio 2012.**

Principi Fondamentali del CCS

- Premessa:
- Il CCS specifica i **doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità** previsti dagli Statuti e dai Regolamenti del **CONI**, delle **FSN**, delle **DSA**, degli **EPS** e delle **AB**.
- Tutti i tesserati degli Organismi riconosciuti dal CONI, comprese quelle di socio delle società sportive, **sono tenuti all'osservanza del CCS.**
- L'ignoranza del CCS non può essere invocata a nessun effetto.

1.Osservanza della disciplina sportiva

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono **obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia**, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza.
- **Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.**

2.Principi di lealtà

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza** in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- **Gli stessi cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.**

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

- E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di **compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente** lo svolgimento o il **risultato di una gara** ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

73

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

- E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di **tenere comportamenti comunque in violazione** o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
- Devono anche astenersi **da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.**

74

5. Principi di non violenza

- Devono astenersi da qualsiasi **condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale** dell'avversario nelle gare e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.
- **Non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che determino o incitino alla violenza.**

75

6. Principio di non discriminazione

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio** in relazione alla **razza, all'origine etnica e territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.**

76

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi** della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

77

8. Doveri di riservatezza

- Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia dell'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **sono tenuti a non divulgare informazioni** riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
- **Non devono** fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute

78

9. Principio di imparzialità

- **Devono operare con imparzialità** ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
- Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e **trasparenti non chiedono né accettano**, per sé o per altri, somme di danaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

79

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

- Sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, **di conflitto con l'interesse sportivo**, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
- E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **di effettuare scommesse**, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

80

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi, anche rappresentativi delle società, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB, **sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva**, per i delitti indicati nell'allegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. **La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.**

La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

81

12. Doveri di collaborazione

- I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo **sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento sportivo e con gli organi di giustizia sportiva ai fini della corretta applicazione della normativa vigente.** A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competente dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

82

Disposizione finale

- **Le FSN, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le DSA, gli EPS e le AB** integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti al proprio specifico ambito di attività.

83

Dilettantismo e Professionalismo sportivo

84

Decreto Legislativo 23.7.1999, n. 242 art. 5 " Compiti del Consiglio Nazionale "

- Omissis.....
- **d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;**
- Omissis

85

Statuto del CONI Art. 6" Consiglio Nazionale "

- Omissis.....
- **d)stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e delle Discipline Sportive Associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;**
- Omissis

86

Legge 23.3.1981, n. 91 Gazzetta Ufficiale 27.3.1981, n. 86

**"Norme in materia di rapporti
tra società e sportivi professionisti"**

Composto da 19 articoli che vano dallo articolo 1
all'articolo 18 bis

87

Articolo 1 "Attività sportiva"

- L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

88

Articolo 2

“Professionismo sportivo”

- Ai fini dell'applicazione della presente legge, **sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle FSN**, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

89

Articolo 3

“Prestazione sportiva dell'atleta”

- La prestazione a titolo oneroso dell'atleta **costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato** regolato dalle norme contenute nella presente legge.

90

Articolo 4

“Disciplina del lavoro subordinato sportivo”

- Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si **costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto in forma scritta**, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.

91

Articolo 4

“Disciplina del lavoro subordinato sportivo”

- La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

92

Art. 7 "Tutela Sanitaria".

Art. 8 "Assicurazione contro i rischi".

Art. 9 "Trattamento pensionistico".


Articolo 10
 "Costituzione e affiliazione"

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Articolo 15
 "Trattamento tributario"

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Il quadro europeo di riferimento per la formazione in Italia





Il Sistema Nazionale delle Qualifiche

SNaQ

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 15
settembre 2009

97



SNaQ

Il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi intende rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle **qualifiche degli Operatori Sportivi**, e in modo particolare per quanto attiene alla **formazione dei tecnici** delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

98



SNaQ

Visto il notevole sviluppo che ha avuto il settore della formazione dei Tecnici, il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi **intende anche costituire un riferimento per la formazione delle figure tecniche che operano nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva.**

99



SNaQ

Lo SNaQ non si applica alle figure che operano presso gli enti locali e strutture private profit , non avendo il CONI competenza diretta in materia, anche se può essere coinvolto in iniziative di licenza, formazione e certificazione o secondo altri livelli di partnership.

100